

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SCADENZE E DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI IN TEMA DI
SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RETE DI RILEVANZA ECONOMICA**
Aggiornato al 31 gennaio 2013

Termine temporale	Disposizione	Indicazioni operative	Riferimento normativo
A partire dal 24/03/2012	Le società in house affidatarie della gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica vengono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite tramite il decreto ministeriale di cui all'art. 18 c. 2-bis DL n. 112/2008.	L' ente locale o l' ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza di tali vincoli.	Art. 3bis comma 5 D.L. 138/2011 convertito con L 148/2011
Entro il 31/05/2012	I Comuni, devono presentare alle Regioni le proposte per l'istituzione di Ambiti Territoriali Ottimali sub-provinciali, previa lettera di adesione dei Sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito (ex art. 30 TUEL).	Le proposte eventualmente presentate dai Comuni devono essere conformi ai criteri di legge. Spetta alle Regioni l'approvazione di suddette proposte e, qualora i bacini individuati abbiano dimensione diversa da quella provinciale, è necessaria motivazione volta ad illustrare le esigenze di differenziazione territoriale e socio-economica nonché il rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio.	Art. 3bis comma 1 D.L. 138/2011 convertito con L 148/2011
Entro il 30/06/2012	Lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica deve essere organizzato in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio. Contestualmente devono essere istituiti o designati gli enti di governo degli ambiti o bacini.	In caso di ATO/Bacini di dimensioni inferiori al territorio provinciale le possibili scelte per le Regioni sono, alternativamente: 1. Ampliamento delle dimensioni relative alle ripartizioni territoriali, definendo ATO/Bacini di dimensioni quantomeno provinciale. Tale decisione potrà essere formalizzata tramite norma regionale (LR, Regolamento, ecc.) o altro atto (DGR, Delibera Consiliare, integrazione alla pianificazione regionale ecc.). 2. Motivazione della scelta attraverso una verifica tecnica che dimostri la rispondenza delle ripartizioni sub-provinciali con i criteri di cui all'art. 3bis DL 138 e successiva adozione di un atto che formalizzi le motivazioni della scelta (DGR, Delibera consiliare, L.R., ecc.). In caso di inadempienza, è previsto l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri.	Art. 3bis comma 1 D.L. 138/2011 convertito con L 148/2011 e ss.mm.ii.
A partire dal 06/07/2012	Sono attribuite ai Comuni una serie di funzioni fondamentali tra cui: - organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale , ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale; - organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi.	I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esercitano tali funzioni in forma obbligatoriamente aggregata, con un limite dimensionale minimo di tali aggregazioni pari a 10.000 abitanti. La Regione individua, previa concertazione con i comuni interessati nell'ambito del Consiglio delle Autonomie Locali, la dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica per lo svolgimento delle funzioni fondamentali in forma aggregata. Laddove pertinente, tale disposizione dovrebbe essere letta in maniera sistemica con le norme che disciplinano la delimitazione ed il governo degli ambiti territoriali ottimali ed omogenei.	Art. 14 comma 27 e ss. D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L 122/2010, come modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012 a sua volta convertito dalla L. 135/2012
A partire dal 18/10/2012	Gli enti affidanti servizi pubblici locali di rilevanza economica, preliminarmente all'affidamento, devono render conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta attraverso un'apposita relazione pubblicata sul sito internet dell'ente affidante.	La relazione, pubblicata sul sito internet dell' ente affidante , deve riportare i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, nonché l'indicazione delle compensazioni economiche, se previste.	Art. 34 comma 20 D.L. 179/2012 convertito con L 221/2012

Termine temporale	Disposizione	Indicazioni operative	Riferimento normativo
A partire dal 17/12/2012	Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo devono essere esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.	Le Regioni , nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento, istituendo o designando gli enti preposti al governo degli ambiti o bacini, possono dettare indicazioni in merito ai modelli organizzativi degli stessi (es.: attraverso regolamenti di funzionamento, schemi di atti costitutivi, ecc.)	Art. 3bis comma 1-bis D.L. 138/2011 convertito con L. 148/2011 e ss.mm.ii.
Entro il 31/12/2012	Riattribuzione, da parte delle Regioni, delle funzioni già in capo alle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale e conseguente nullità di ogni atto compiuto oltre il termine indicato dalla legge	La riassegnazione delle funzioni in capo alle AATO deve avvenire tramite legge regionale.	Art. 2 comma 186-bis Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010) e ss.mm.ii.
Entro il 31/12/2012	Cessazione, improrogabile e senza apposita deliberazione dell'ente affidante, delle società costituite da Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti. Eventuali società già costituite devono essere messe in liquidazione, a meno che: a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi; b) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio; c) non abbiano subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.	Entro la data indicata i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data del 31 maggio 2010 ovvero ne cedono le partecipazioni. I comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società. La disposizione in oggetto non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti.	Art. 14 comma 32 del D.L. 31-5-2010 n. 78 convertito con L. 122/2010
Entro il 01/01/2013	I Comuni con popolazione fino 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, avviano lo svolgimento in forma associata delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14 comma 27 del D.L. 78/2010, con riguardo ad almeno tre delle funzioni fondamentali indicate.	I comuni interessati si aggregano mediante unione di comuni o convenzione fino a formare aggregazioni minime con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, sulla base della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica stabilita dalla Regioni, previa concertazione con i comuni interessati in sede di Consiglio delle Autonomie Locali. In caso di decorso dei termini indicati, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 in materia di esercizio dei poteri sostitutivi.	Art. 14 comma 31-ter del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012 a sua volta convertito dalla L. 135/2012
A partire dal 01/01/2013	L'applicazione di procedure di affidamento dei servizi a evidenza pubblica da parte di Regioni, Province e Comuni o degli enti di governo locali dell'ambito o del bacino diventa elemento di valutazione della virtuosità degli stessi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.	Gli enti risultanti virtuosi agli esiti della valutazione di cui al citato DL, fermo l'obiettivo del comparto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Fatti salvi i finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo concessi a valere su risorse pubbliche statali sono prioritariamente attribuiti agli enti di governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui comunque l'Autorità di regolazione competente abbia verificato l'efficienza gestionale e la qualità del servizio. L'individuazione degli enti che hanno provveduto all'applicazione delle procedure di affidamento in linea con i criteri di legge compete alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, entro il 31 gennaio di ogni anno, lo comunica al Ministero dell'economia e delle finanze.	Art. 3bis comma 3 e ss. del D.L. 138/2011 convertito con L. 148/2011 e ss.mm.ii.

Termine temporale	Disposizione	Indicazioni operative	Riferimento normativo
A partire dal 01/01/2013	Aziende speciali e istituzioni sono sottoposte al patto di stabilità secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari regionali, sentita la Conferenza Stato- Città' ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del T.U.E.L., nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali.	Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno . L' Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno , l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Gli enti locali vigilano sull'osservanza delle disposizioni in oggetto da parte di aziende speciali e istituzioni. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni indicate aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie.	Art. 114 comma 5 bis del DLgs n. 267/2000 (introdotto dal DL 1/2012, art. 25)
A partire dal 01/01/2013	A copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Il tributo copre, altresì, i costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. (pagamento posticipato al D.L. 1/2013 vedere)	Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed è corrisposto in base a tariffa commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (metodo normalizzato).	Art. 14 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successivamente integrato e modificato dalla L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013)
Entro il 31/12/2013	Obbligo di adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa europea degli affidamenti non conformi già in essere alla data del 18 ottobre 2012. In caso di mancato adeguamento gli affidamenti cessano improrogabilmente alla data indicata.	Gli enti competenti hanno l'obbligo di pubblicare la relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che riporta i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.	Art. 34 comma 21 D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012
Entro il 31/12/2013	Per gli affidamenti in essere al 20 ottobre 2012, gli enti competenti provvedono ad inserire, qualora mancante, nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento, pubblicando, entro la stessa data, la relazione che rende conto delle motivazioni della scelta in merito alle modalità di affidamento.	In caso di inadempienza, entro il termine indicato è prevista la cessazione immediata degli affidamenti. In caso di affidamenti diretti assentiti al 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 cc. la mancanza della data di scadenza comporta la cessazione improrogabile e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante al 31 dicembre 2020.	Art. 34 commi 21 e 22 D.L. 179/2012 convertito con L. 221/2012
Entro il 01/01/2014	I Comuni con popolazione fino 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, completano l'iter di attuazione delle disposizioni in materia di funzioni fondamentali attribuite ai Comuni , con l'avvio dello svolgimento in forma obbligatoriamente associata di tutte le funzioni indicate al comma 27 dell'art. 14 DL. 78/2012.	I comuni interessati si aggregano mediante unione di comuni o convenzione fino a formare aggregazioni minime con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, sulla base della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica stabilita dalla Regione, previa concertazione con i comuni interessati in sede di Consiglio delle Autonomie Locali. In caso di decorso dei termini indicati, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine, trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 in materia di applicazione dei poteri sostitutivi.	Art. 14 comma 31-ter del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, come modificato dall'art. 19 del D.L. 95/2012 a sua volta convertito dalla L. 135/2012
01/01/2014	Prevista la soppressione delle Province di Roma, Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria con contestuale istituzione delle relative Città Metropolitane . N.B. Le disposizioni in materia di città metropolitane sono state sospese fino al 31 dicembre 2013 dall'art. 1 comma 115 L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013).	Alla città metropolitana sono attribuite, oltre alle funzioni fondamentali delle province, le funzioni di strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. Le modalità di svolgimento di tali funzioni dovranno essere definite all'interno dello statuto definitivo del nuovo ente.	Art. 18 D.L. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012